



COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

<p>Letto, approvato e sottoscritto.</p> <p>IL PRESIDENTE Stivan Giuliano</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE DAMINATO FULVIO</p>	<p>N. 25Reg.</p> <p>Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.</p>																						
<p>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>N. Reg. Cron. 867 copia della presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal28-08-2013 al12-09-2013</p> <p>IL MESSO</p>	<p>L'anno duemilatredici, il giorno otto del mese di luglio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.</p> <p>Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:</p> <table border="0"><tr><td>STIVAN GIULIANO</td><td>Presente</td></tr><tr><td>RIGONI GIOVANNI</td><td>Presente</td></tr><tr><td>FARESIN FRANCESCA</td><td>Presente</td></tr><tr><td>CADORE DAVIDE</td><td>Presente</td></tr><tr><td>CIAMBETTI ROBERTO</td><td>Assente</td></tr><tr><td>BARCI ALESSANDRO</td><td>Presente</td></tr><tr><td>BALASSO ENRICO</td><td>Presente</td></tr><tr><td>POZZATO LUCIA</td><td>Presente</td></tr><tr><td>CLAVELLO CRISTINA</td><td>Presente</td></tr><tr><td>MAINO MARIAROSA</td><td>Presente</td></tr><tr><td>CONTRO SIMONE</td><td>Presente</td></tr></table>	STIVAN GIULIANO	Presente	RIGONI GIOVANNI	Presente	FARESIN FRANCESCA	Presente	CADORE DAVIDE	Presente	CIAMBETTI ROBERTO	Assente	BARCI ALESSANDRO	Presente	BALASSO ENRICO	Presente	POZZATO LUCIA	Presente	CLAVELLO CRISTINA	Presente	MAINO MARIAROSA	Presente	CONTRO SIMONE	Presente
STIVAN GIULIANO	Presente																						
RIGONI GIOVANNI	Presente																						
FARESIN FRANCESCA	Presente																						
CADORE DAVIDE	Presente																						
CIAMBETTI ROBERTO	Assente																						
BARCI ALESSANDRO	Presente																						
BALASSO ENRICO	Presente																						
POZZATO LUCIA	Presente																						
CLAVELLO CRISTINA	Presente																						
MAINO MARIAROSA	Presente																						
CONTRO SIMONE	Presente																						
<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)</p> <p>Si certifica che la suesesa Deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, e' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui la stessa e' divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 della D.Lgs. 267/2000.</p> <p>Li,</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE DE ANTONI GIAMPIETRO</p>	<p>Presenti 10 Assenti 1</p> <p>Assessore Esterno: ROSSATO FRANCESCO P</p> <p>Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.Stivan Giuliano nella sua qualità di SINDACO.</p> <p>Partecipa alla seduta il vice segretario, Dr. DAMINATO FULVIO.</p> <p>La seduta è Pubblica</p>																						

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

Richiamati:

- il D.Lgs. 14/3/2011 n. 23;
- il D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214, istitutivo dell'IMU (imposta municipale propria sperimentale) e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 25 del 04/05/2012, esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato questo Comune approvava il regolamento per la disciplina dell'IMU;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 63 del 29/9/2012 con la quale, a seguito dei rilievi espressi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, sono stata approvate le modificazioni dallo stesso proposte;

Rilevato che il regolamento in oggetto è stato inserito nel sito WEB del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 21/06/2012, come prescritto dal già richiamato D.L. 6/12/2011, per i necessari controlli da parte del Ministero ;

Richiamato l'art. 1, comma 4-ter, del D.L. 23-01-1993 n. 16, convertito dalla Legge 24-3-1993 n. 75, il quale dispone che per i cittadini italiani residenti all'estero si debba considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non sia locata;

Richiamato l'articolo 4, comma 5, lettera f) del D.L. 16/2012 il quale ha previsto che "i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata."

Rilevato che nel regolamento comunale attualmente in vigore non è stata prevista l'agevolazione per i cittadini italiani residenti all'estero prevista dall'articolo 4, comma 5, lettera f) del D.L. 16/2012 e che si ritiene opportuno inserirvi la previsione di agevolazione anche per questo caso specifico in quanto espressamente prevista dalla legge;

Ritenuto pertanto di sostituire l'art. 5 con il seguente:

ART. 5 - ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Acquisito il parere favorevole dalla Commissione Statuto e Regolamenti in data 25/6/2013

PROPONE

1) Di modificare per le motivazioni espresse in narrativa il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria sostituendo l'art. 5 con il seguente:

ART. 5 - ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

2) di prendere atto pertanto del regolamento modificato che viene allegato al presente atto sub a) a costituirne parte integrante e sostanziale.

3) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico e all'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214.

PARERI ART. 49 comma 1 dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA _____

Il responsabile del servizio



Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Attesta altresì che è stato assunto l'impegno di spesa al Cap. _____

DATA _____

Il Ragioniere
Dr. Fulvio Daminato

Aperta la discussione partecipano i seguenti componenti consiliari i cui interventi sono così sintetizzati:

Barci: relaziona la modifica del regolamento che riguarda l'art. 5.

La normativa prevede che i Comuni i possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata."

L'amministrazione propone di estendere questo diritto alle persone italiane non residenti in Italia e proprietarie di un'immobile abitativo che non utilizzano, abbiano la possibilità di pagare l'imu come prima casa e non come seconda sempre con il vingolo di non locazione dell'unità immobiliare.

Sindaco: precisa che come di diceva in commissione è stato valutato l'impatto che la modifica avrebbe comportato sull'imu complessiva, e in base a richieste specifiche fatte da parte di alcuni cittadini si è ritenuto dovuto e giusto agevolare chi non risiede in Italia per motivi di lavoro e contempo ha l'abitazione che non è locata.

Si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la sopra citata proposta di delibera presentata per l'approvazione dall'Assessore competente;
- Visti gli art. 42 e 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
- Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Rilevato il numero dei presenti: n. 10 di cui tutti votanti.

- **con voti favorevoli n. 10**, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano il cui esito viene riconosciuto dal Sindaco - Presidente;

D E L I B E R A

1) Di modificare per le motivazioni espresse in narrativa il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria sostituendo l'art. 5 con il seguente:

ART. 5 - ASSIMILAZIONI

3. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

2) di prendere atto pertanto del regolamento modificato che viene allegato al presente atto sub a) a costituirne parte integrante e sostanziale.

3) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico e all'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214.

COMUNE DI SANDRIGO
(Provincia di Vicenza)

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n.25 del'8/7/2013

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Nozione di Abitazione Principale e Pertinenze</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Unità immobiliari possedute da anziani e disabili</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Riduzioni per fabbricati inagibili ed inabitabili</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Versamenti e interessi</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Potenziamento dell'ufficio tributi</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Disposizioni finali</i>

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di SANDRIGO (prov. di VI) dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dal D.L. 16/2012 convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di SANDRIGO (Prov. di VI).

ART. 2 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché dei terreni incolti. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ART. 3 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione

dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.
5. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente.

ART. 4 – NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Per abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 e destinate in modo durevole a servizio o ornamento dell'abitazione principale, secondo quanto previsto dall'art. 817 del Codice Civile, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

ART. 5 - ASSIMILAZIONI

3. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

ART. 6 - RIDUZIONE PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

- 1 La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; la riduzione è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.
- 2 L'inabitabilità o inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, di cui possono risultare inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In questo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), d) del D.P.R 380/2011 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
- 3 Le caratteristiche di inabitabilità o inagibilità del fabbricato, ai fini dell'applicazione della riduzione, sono determinate dal dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale, secondo il disposto della vigente normativa.
- 4 La sussistenza e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo per inagibilità o inabitabilità, ai fini dell'ottenimento dei benefici derivanti dalla riduzione della base imponibile, può essere denunciata dal proprietario mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 20/12/2000 n. 445 entro 30 giorni dal verificarsi delle suddette condizioni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno.
- 5 Il proprietario può chiedere che l'inagibilità o l'inabitabilità venga accertata e certificata dall'ufficio tecnico comunale. La definizione delle modalità di richiesta e di rilascio della certificazione è in capo al dirigente dell'Ufficio tecnico comunale, il quale la determina nel

rispetto e nello spirito del regolamento dei procedimenti amministrativi. Il dirigente medesimo stabilisce, con apposita determina, i criteri per la definizione dei costi della perizia a carico del proprietario.

- 6 La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere:
- a) se trattasi di persona fisica, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita iva del richiedente;
 - b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione o denominazione sociale, della sede legale, del codice fiscale e della partita iva, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
 - c) l'ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;
 - d) la richiesta e la specifica dichiarazione di inabitabilità o di inagibilità;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti e i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
 - f) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria.

ART. 7 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Sono esenti dall'imposta le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011.
2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/1992 si applica soltanto tutti gli immobili ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, per il periodo d'anno in cui tale destinazione si protrae.

ART. 8 - VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune secondo le disposizioni dell'articolo 4, comma 12bis del D.L. 16/2012 convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44 esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 5,16 (cinque/16 euro).

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura del saggio legale di interesse in vigore nel periodo, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 9 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del saggio legale di interesse vigente nel periodo, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 10,00 (dieci/00 euro) per anno solare.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 10 - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs 446/97 e dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs 218/1997.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, senza applicazione di interessi.

ART.11 - POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della L.662 del 1996, dall'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs. 23/2011, una percentuale del gettito I.M.U. è destinata al potenziamento delle attività tributarie e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
2. A tal fine sono determinate le seguenti percentuali:
 - a) una percentuale non superiore allo 0,6 % a valere sul gettito dell'imposta riscosso nell'esercizio precedente destinata al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni per l'Ufficio Tributi, nonché all'attribuzione di compensi per la realizzazione di progetti straordinari specifici;
 - b) una percentuale non superiore all'8 % da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per l'imposta nell'esercizio, a causa del perseguimento della lotta all'evasione, sugli accertamenti in rettifica e per omissione, destinata all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributario su proposta del suo responsabile.

ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.